

STATUTO

IL MELOGRANO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GENOVA GE VIA BOZZANO PIETRO
12

Numero REA: GE - 412896

Codice fiscale: 01485320996

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-11-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al N. 3394 di Repertorio e N. 2514 di Raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA	
	NORME APPLICABILI	
	Articolo 1 - Costituzione e sede sociale	
	E' costituita la società cooperativa sociale a mutualità pre-	
	valente denominata "IL MELOGRANO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".	
	La Società ha sede in Comune di Genova e potrà istituire con	
	delibera dell'organo amministrativo sedi secondarie, succursa-	
	li, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.	
	Articolo 2 - Durata della società	
	La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea stra-	
	ordinaria dei Soci.	
	In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	Articolo 3 - Norme applicabili	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le di-	
	sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coo-	
	perative, nonché le disposizioni in materia di società per a-	
	zioni, queste ultime in quanto compatibili con la disciplina	
	della società cooperativa.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 4 - Scopo sociale	

	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è	
	quello dell'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo	
	svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo	
	articolo 5 (cinque), finalizzate all'inserimento ed all'integrazione	
	sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi	
	degli articoli 1, lettera b) e 4 della Legge 8 novembre 1991	
	N. 381 e/o attraverso la gestione dei servizi sociali orienta-	
	ti in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bi-	
	sogni di persone, come definito dalla Legge 8 novembre 1991 N.	
	381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.	
	La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci con-	
	tinuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al migliora-	
	mento delle loro condizioni economiche, sociali, professiona-	
	li, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci in-	
	staurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un	
	ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti	
	mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da	
	apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del	
	principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 cod.	
	civ., dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordina-	

	ria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assem-	
	blea straordinaria.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Articolo 5 - Oggetto	
	La Società Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli	
	interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:	
	1. svolgere servizi educativi, sociali ed assistenziali, sco-	
	lastici di base e di formazione professionale, sanitari di ba-	
	se e ad elevata integrazione socio-sanitaria, nonché realizza-	
	re e gestire strutture per l'assistenza sociale e sanitaria,	
	anche a domicilio, organizzando eventuali servizi di trasporto	
	e di soccorso per gli infermi e per le persone disabili o non	
	autosufficienti;	
	2. gestire centri diurni residenziali di accoglienza e socia-	
	lizzazione anche attraverso l'ausilio di interventi educativi	
	e di recupero delle abilità personali. Tali servizi verranno	
	svolti, in modo esemplificativo e non esaustivo, a favore di	
	persone straniere, richiedenti asilo, rifugiati, persone senza	
	dimora, persone affette da patologie, persone in situazioni di	
	fragilità familiare e abitativa, minori in situazione di ri-	
	schio, minori affidati al Tribunale dei Minorenni, donne vit-	
	time di violenza, persone vittime di tratta, persone vittime	
	di sfruttamento a scopo sessuale, lavorativo, accattonaggio ed	
	espianto degli organi, persone vittime di tortura, persone	
	portatrici di handicap, persone in situazione di disagio so-	

	cio-economico e relazionale;	
	3. svolgere servizi domiciliari educativi, di sostegno e di	
	riabilitazione;	
	4. compiere attività di sensibilizzazione ed animazione della	
	comunità entro cui opera al fine di educare alle diversità;	
	5. svolgere attività di formazione e consulenza relativa e	
	collegata agli scopi sociali;	
	6. gestire centri diurni e altre strutture a carattere anima-	
	tivi e finalizzate al miglioramento della qualità della vita,	
	nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il	
	turismo sociale;	
	7. gestire centri di aggregazione e socio educativi spazi gio-	
	co, ludoteche, asili nido, "baby parking", spazi famiglia cen-	
	tri diurni e di recupero scolastico rivolti a minori e fami-	
	glie;	
	8. gestire centri residenziali socio educativi, socio sanitari	
	e finalizzati alla presa in carico della persona nelle sue di-	
	verse dimensioni;	
	9. attuare e favorire progetti di inserimento lavorativo e im-	
	prenditoria sociale;	
	10. svolgere attività di ricerca e di mappatura dei nuovi bi-	
	sogni emergenti e formulare risposte per la presa in carico di	
	questi.	
	Inoltre la Società Cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché	

	compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali: perciò, a titolo esem-	
	plificativo, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte	
	le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale,	
	industriale e finanziaria, incluse le assunzioni di partecipa-	
	zioni societarie, necessarie o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali e attinenti comunque, indirettamente o diretta-	
	mente, ai medesimi.	
	La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia	
	direttamente che in associazione con terzi, ovvero conto ter-	
	zi, sia in Italia che all'estero.	
	La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spi-	
	rito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento appro-	
	vato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di	
	prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente	
	ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità	
	alle vigenti disposizioni di legge in materia. E', pertanto,	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pub-	
	blico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo so-	
	ciale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il	
	potenziamento aziendale.	
	La Cooperativa può partecipare a pubblici appalti secondo le	

	modalità di legge.	
	TITOLO III - SOCI	
	Articolo 6 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci non potrà essere inferiore al minimo e su-	
	periore all'eventuale massimo stabiliti dalla legge.	
	Possono essere soci i soggetti di ambo i sessi che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età e che esercitano arti e	
	mestieri attinenti alla natura dell'attività svolta dalla So-	
	cietà Cooperativa oppure che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine, specializzazione professionale, possano	
	partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed atti-	
	vamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa. L'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	L'ammissione del socio è, inoltre, condizionata, sempre secon-	
	do le valutazioni del Consiglio di Amministrazione, alla sal-	
	vaguardia dell'erogazione degli scambi mutualistici in favore	
	dei soci già associati alla Società.	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed am-	
	ministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento dell'ente.	

	Possono essere ammessi soci volontari che prestino la loro at-	
	tività gratuitamente e che, per le loro esperienze professio-	
	nali, possano contribuire alla crescita professionale ed im-	
	prenditoriale dei soci. Il numero di tali soci volontari non	
	potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai	
	soci volontari potrà essere corrisposto solo il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei so-	
	ci.	
	Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche	
	o private che prevedano il finanziamento e lo sviluppo delle	
	attività delle cooperative.	
	Come per legge, possono essere soci anche liberi professioni-	
	sti esercenti attività di ricerca, di assistenza e di consu-	
	lenza che, per la loro capacità effettiva di lavoro autonomo,	
	di specializzazione professionale e di formazione imprendito-	
	riale possano contribuire al conseguimento dello scopo socia-	
	le.	
	Potranno essere ammessi a soci, dietro valutazione del Consi-	
	glio di Amministrazione, anche coloro che esercitano in pro-	
	prio o abbiano partecipazioni personali in imprese identiche o	
	affini a quella esercitata dalla Cooperativa, purché la loro	
	partecipazione sia funzionale allo sviluppo e alla crescita	
	imprenditoriale della Società.	
	Possono essere ammesse, quali soci, anche le persone giuridi-	

	che i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con	
	quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al con-	
	trollo di altre Società i cui scopi o i cui interessi non sia-	
	no in contrasto con quelli della Cooperativa.	
	Potranno inoltre essere soci persone fisiche o persone giuri-	
	diche ai sensi dell'articolo 4 della Legge N. 59/92.	
	Potranno pertanto essere ammessi alla Cooperativa soci sovven-	
	tori, di cui all'articolo 4 della citata Legge N. 59/92.	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il	
	potenziamento aziendale. I conferimenti stessi possono avere	
	ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresen-	
	tati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro	
	50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.	
	Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di	
	azioni pari a numero 500 (cinquecento) azioni.	
	La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346 cod. civ..	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasio-	
	ne dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono	
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradi-	
	mento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Con-	
	siglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità	

	previste dal successivo articolo 7 (sette).	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio prov-	
	vederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimbor-	
	sare al sovventore il valore nominale delle azioni fatto salvo	
	il diritto di recesso spettante ai sensi di legge.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consi-	
	glio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci coo-	
	operatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previ-	
	sto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevede-	
	re la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualun-	
	que motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo de-	

	terminato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci	
	sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il	
	termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'as-	
	semblea in sede di emissione delle azioni.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto,	
	ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a pro-	
	posito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la na-	
	tura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della	
	Legge N. 59/92, la Cooperativa potrà avvalersi delle relative	
	forme di finanziamento.	
	Nei modi e nelle forme previsti dall'art. 2526 cod. civ., po-	
	tranno essere emessi strumenti finanziari.	

	Nei casi in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la	
	raccolta del prestito, ovviamente limitato agli associati, sia	
	in quanto cooperatori che sovventori e volontari, ed esclusi-	
	vamente per i fini del conseguimento dello scopo sociale, è	
	data facoltà ai soci stessi di conferire le proprie somme di	
	risparmio nel fondo all'uopo istituito.	
	Articolo 7 - Ammissione a socio	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà pre-	
	sentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà	
	contenere:	
	1. l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, cittadi-	
	nanza, residenza e codice fiscale; nonché l'indicazione della	
	sua effettiva attività lavorativa, della capacità professiona-	
	le maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa,	
	delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rap-	
	porto di lavoro che il socio intende instaurare con la Coope-	
	rativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e	
	regolamentari;	
	2. il numero di azioni che si propone di sottoscrivere;	
	3. la dichiarazione di conoscere, accettare ed impegnarsi ad	
	attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle delibera-	
	zioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	4. la dichiarazione di impegno a non assumere condotte contra-	
	rie al principio di uguaglianza e pari dignità di tutte le	
	persone, senza distinzione di etnia, sesso, opinioni politi-	

	che, sentimento religioso, di condizioni personali e di disa-	
	gio economico e/o sociale;	
	5. la dichiarazione espressa e separata di accettazione della	
	clausola compromissoria contenuta nel presente Statuto.	
	Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora	
	possano aderire alla cooperativa, oltre a quanto previsto per	
	i soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato di per-	
	sone giuridiche, dovranno altresì indicare i soggetti che la	
	rappresenteranno e produrre copia della delibera avente ad og-	
	getto la domanda di ammissione a socio con l'individuazione	
	del mandatario. Spetta all'organo amministrativo richiedere la	
	documentazione ulteriore eventualmente necessaria per verifi-	
	care se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibili-	
	tà della domanda di ammissione agli scopi e alle disposizioni	
	contenute nell'atto costitutivo e Statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'articolo 6 (sei) e l'inesistenza delle cause di in-	
	compatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla do-	
	manda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento	
	del capitale, anche ai sensi dell'articolo 21 (ventuno).	
	Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di ammissione	
	può stabilire la tipologia del rapporto mutualistico che viene	
	instaurato con la Cooperativa ai sensi del precedente articolo	
	4 (quattro), penultimo comma.	
	La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente	

	all'interessato e sarà annotata al libro soci dopo che da par-	
	te del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di	
	cui all'articolo 8 (otto) e secondo le modalità ivi individua-	
	te. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissio-	
	ne senza che siano stati effettuati detti versamenti, la deli-	
	bera diventerà inefficace.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo ammi-	
	nistrativo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la delibe-	
	ra e comunicarla al soggetto interessato. Quest'ultimo, entro	
	60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	chiedere all'organo amministrativo che sulla propria domanda	
	di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione	
	della sua prima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	Articolo 8 - Obblighi dei soci	
	I soci sono obbligati:	
	1. al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità	
	e nei termini previsti dal presente Statuto;	
	2. al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non	
	soggetta a restituzione ed acquisita alla riserva legale indi-	
	visibile, come determinato dall'organo amministrativo;	
	3. al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio	

	su proposta dell'organo amministrativo;	
	4. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	5. se soci cooperatori, a partecipare conferendo il proprio	
	lavoro all'attività dell'impresa sociale in relazione al tipo	
	e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa,	
	come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme re-	
	stando le esigenze della Cooperativa;	
	6. a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa	
	rispettandone le norme statutarie ed i regolamenti.	
	Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la Società è	
	quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	(trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione,	
	da effettuarsi mediante lettera raccomandata anche a mano o	
	comunicazione via fax o posta elettronica trasmessa presso la	
	sede della Società.	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contempora-	
	neamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi	
	sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di pre-	
	stare lavoro in qualunque forma a favore di terzi esercenti	
	imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Coope-	
	rativa e di partecipare, in qualunque forma, a imprese aventi	
	oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, il tutto	

	senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo ammini-	
	strativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condi-	
	zioni dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Le azioni sottoscritte potranno essere versate a rate secondo	
	le modalità previste dall'organo amministrativo.	
	Le azioni dei soci sovventori devono essere versate totalmente	
	all'atto della sottoscrizione.	
	Le azioni detenute dai soci sovventori potranno essere trasfe-	
	rite purché interamente liberate e subordinatamente all'e-	
	spresso gradimento della Cooperativa nei confronti dell'acqui-	
	rente.	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Articolo 9 - Soci Speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, per un periodo non superiore a cinque anni, l'am-	
	missione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale	
	in ragione dell'interesse:	
	1. alla loro formazione professionale;	
	2. al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni ca-	
	so superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	

	che debbano completare o integrare la loro formazione profes-	
	sionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo peri-	
	odo della Cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale; i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articolano le fasi di formazione professionale o di inserimen-	
	to nell'assetto produttivo della Cooperativa;	
	2. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura anche inferiore rispetto a	
	quanto previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 19 (diciannove), anche in misura inferiore ai	
	soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professio-	
	nale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci spe-	
	ciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle	
	forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	

	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto Amministratore e non può esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2476 cod. civ..	
	Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di	
	recesso e decadenza di cui all'articolo 11 (undici) e seguenti	
	del presente Statuto.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della sca-	
	denza del periodo di formazione od inserimento, nei casi pre-	
	visti dalla legge e dall'articolo 13 (tredici) del presente	
	Statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spetta-	
	no agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto	
	dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia ri-	
	spettato i doveri inerenti la formazione professionale conse-	
	guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'at-	
	tività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modali-	

	tà e con gli effetti previsti dall'articolo 7 (sette).	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo am-	
	ministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini, le modalità e	
	le conseguenze previste dall'articolo 13 (tredici).	
	TITOLO IV - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Articolo 10 - Perdita della qualità di socio	
	Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione,	
	decadenza, fallimento e per causa di morte, nel caso di socio	
	persona fisica. Nel caso di socio persona non fisica esso si	
	scioglie per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, li-	
	quidazione o scioglimento.	
	Articolo 11 - Recesso	
	Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	- il cui rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o	
	di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato	
	risolto;	
	- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Co-	
	operativa.	
	La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera	
	raccomandata e non può essere parziale.	

	Spetta all'organo amministrativo, entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla domanda inviata al Consiglio con lettera raccomandata,	
	constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del	
	presente Statuto legittimano il recesso.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima	
	e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successi-	
	vo. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione potrà, su richie-	
	sta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso	
	dall'annotazione dello stesso sul libro soci.	
	Articolo 12 - Decadenza	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei con-	
	fronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei con-	
	fronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazio-	
	ni di incompatibilità previste dall'articolo 6 (sei) e	
	dall'articolo 8 (otto) ultimo comma oppure nel caso di soprav-	
	venuta inabilità fisica, e per qualunque causa che impedisca	
	al socio di partecipare validamente ai lavori dell'impresa so-	
	ciale.	
	Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperati-	
	va, l'organo amministrativo ha facoltà di escludere dalla de-	
	cadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta	

	inabilità fisica, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione.	
	Articolo 13 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	1. che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che de-	
	rivano dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti so-	
	ciali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	2. che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	3. che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissio-	
	ne e delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;	
	4. che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità	
	fra quelle previste dallo Statuto all'articolo 6 (sei) o	
	all'articolo 8 (otto);	
	5. che svolga attività in concorrenza o contraria agli inte-	
	ressi sociali;	
	6. che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento,	
	come delimitato dall'articolo 1453 cod. civ.;	
	7. il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato	
	risolto per giusta causa o per giustificato motivo;	
	8. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto anche per inadempimento;	

	9. che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con	
	diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 9	
	(nove) e, pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che so-	
	no lo scopo del suo rapporto associativo;	
	10. che in qualunque modo arrechi danni alla Società Coopera-	
	tiva;	
	11. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati infamanti;	
	12. che non rispetti le condizioni e gli impegni assunti nella	
	richiesta di ammissione a socio previsti dall'articolo 8 (ot-	
	to) dello Statuto;	
	13. che, per più di sei mesi, non si adoperi attivamente al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	14. nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288 comma 1 cod.	
	civ..	
	Articolo 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso	
	si matura, nella misura e con le modalità previste al succes-	
	sivo articolo 17 (diciassette), allo scadere dei 180 (centoot-	
	tanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'e-	
	sercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi	
	dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello	
	tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo	

	e terzo comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei	
	successori.	
	Articolo 15 - Effetti della perdita della qualità di socio	
	Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro ef-	
	ficacia con la delibera da parte dell'organo amministrativo e	
	con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e	
	motivata decisione dell'organo amministrativo, alla delibera-	
	zione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavo-	
	ro instaurato ai sensi dell'articolo 4 (quattro), ultimo com-	
	ma.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed e-	
	sclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'og-	
	getto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le con-	
	troversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in me-	
	rito ai provvedimenti adottati su tali materie, saranno deman-	
	date alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto dal	
	presente Statuto.	
	Articolo 16 - Rimborso delle azioni	
	I soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto	
	al rimborso delle azioni e la liquidazione, eventualmente ri-	
	dotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà	
	luogo sulla base del bilancio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa	

	e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale so-	
	ciale ai sensi dell'art. 2545 quinquies cod. civ..	
	Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla So-	
	cietà Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito, deve avvenire entro i 180 (centoottanta) giorni suc-	
	cessivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	La liquidazione o il rimborso delle azioni può essere corri-	
	sposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un	
	massimo di cinque anni.	
	Articolo 17 - Modalità del rimborso delle azioni	
	I soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del socio de-	
	funto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre l'anno	
	dalla scadenza dei 180 (centoottanta) giorni, indicati rispet-	
	tivamente nei precedenti articoli 14 (quattordici) e 16 (sedi-	
	ci).	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione, atto notorio dal quale risulti	
	chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato	
	alla riscossione.	
	Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto, saranno devolute alla riserva legale, con deli-	
	berazione dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione.	
	TITOLO V - CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI	
	Articolo 18 - Conferimento delle prestazioni di lavoro	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	

	cio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,	
	la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da appo-	
	sito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci, ma con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	Detto regolamento stabilisce:	
	1. le tipologie di rapporto instaurabili con i soci lavorato-	
	ri;	
	2. le prestazioni ed i relativi trattamenti economici e norma-	
	tivi;	
	3. l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in rela-	
	zione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili	
	con i soci e con il restante personale, dipendente o collabo-	
	ratore;	
	4. le ragioni in presenza delle quali l'organo amministrativo	
	può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni	
	lavorative dei soci, ed i relativi effetti;	
	5. i parametri di carattere economico, produttivo e finanzia-	
	rio in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato	
	di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;	
	6. il programma di mobilità in presenza delle condizioni pre-	
	viste dalla legge;	
	7. le misure da adottare in caso di approvazione di un piano	
	di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità	
	richiamate dalla legge.	

	L'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare l'integrazione delle retribuzioni dei soci	
	lavoratori nel tassativo rispetto di quanto previsto dall'art.	
	11 del D.P.R. N. 601/1973 e, comunque, in proporzione alla	
	quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha prestato du-	
	rante l'esercizio sociale. Le somme ripartite a tale titolo	
	potranno anche essere destinate, sempre previa delibera	
	dell'assemblea, all'aumento delle azioni sociali sino al mas-	
	simale consentito dalle leggi vigenti.	
	TITOLO VI - RISTORNI	
	Articolo 19 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, l'attribuzione di ristorni ai	
	soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quantità	
	delle prestazioni lavorative effettuate a favore della Coope-	
	rativa, in conformità ai criteri stabiliti dal relativo appo-	
	sito regolamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del	
	presente Statuto.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio:	
	1. mediante corresponsione a titolo di integrazione delle re-	
	tribuzioni;	
	2. mediante aumento delle azioni detenute da ciascun socio;	
	3. mediante emissione di strumenti finanziari;	

	4. mediante ogni eventuale altra forma concessa dalla legge.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso come previsto da apposito regolamento o tenendo conto	
	di uno o più dei seguenti criteri:	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica/professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella Cooperativa;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) la produttività.	
	Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono i-	
	noltre disciplinati in dettaglio nel regolamento mutualistico.	
	TITOLO VII - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO	
	Articolo 20 - Azioni	
	Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni ciascuna	
	del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero ze-	
	ro) e comunque non inferiore né superiore ai limiti di legge.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiore	
	ai limiti fissati dalla legge.	
	Ai sensi dell'art. 2346 comma 1 cod. civ., le azioni non sono	
	rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittima-	
	zione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizio-	
	ne nel libro dei soci.	

	Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la coo-	
	perativa, se la cessione non è autorizzata dagli Amministrato-	
	ri.	
	Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne	
	comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata,	
	fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni	
	previste nel precedente articolo 6 (sei), con particolare ri-	
	ferimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è li-	
	bero di trasferire le proprie azioni e la Cooperativa deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione avanti gli Arbitri.	
	Articolo 21 - Obbligazioni e strumenti di debito	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa	
	può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di de-	
	bito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e	
	seg. cod. civ..	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea	
	straordinaria, sono stabiliti:	

	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	All'assemblea speciale delle categorie degli azionisti deten-	
	trici di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al	
	relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto	
	dalle norme di legge.	
	Articolo 22 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile;	
	b) dalle somme versate dai soci quale sovrapprezzo ai sensi	
	del precedente articolo 8 (otto) lettera c);	
	c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'arti-	
	colo 23 (ventitre) e con il valore delle azioni eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli	
	eredi dei soci deceduti;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea e/o	
	previsto per legge.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa,	
	né all'atto dello scioglimento.	

	Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e	
	conservato alle riserve accantonate a tal fine dalla coopera-	
	tiva nel rispetto dell'articolo 26 del DLPCS 14 dicembre 1947	
	N. 1577, del Titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973 N. 601 e	
	dell'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977 N. 904.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	della quota di capitale sociale sottoscritta.	
	Articolo 23 - Bilancio e destinazione dell'utile	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, nei vari e-	
	lementi e documenti che lo compongono, in conformità ai prin-	
	cipi di legge e alla vigente normativa.	
	Gli Amministratori devono indicare specificatamente i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli sco-	
	pi mutualistici, illustrare le ragioni delle decisioni assunte	
	in merito all'ammissione di nuovi soci cooperatori, documenta-	
	re la prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 cod.	
	civ..	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centot-	
	tanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ulti-	

	mo comma dell'articolo 2364 cod. civ., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali anche mediante ristorni nel rispetto	
	dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo	
	19 (diciannove) attribuendoli:	
	1. nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge,	
	al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto	
	qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'at-	
	to del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti	
	dell'art. 12 legge 16 dicembre 1977 N. 904;	
	2. nella misura prevista dalla legge, al Fondo mutualistico	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 N. 59;	
	3. ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale	
	effettivamente versato, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 N. 59;	
	4. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-	
	la legge per le cooperative a mutualità prevalente;	
	5. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera e) dell'articolo 22 (ventidue), mai divi-	
	sibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita	
	della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini	
	e per gli effetti dell'art. 12 legge 16 dicembre 1977 N. 904.	

	L'assemblea, peraltro, può altresì deliberare che la totalità	
	dei residui attivi, al netto della quota di cui alla preceden-	
	te lettera b) riservata al Fondo mutualistico, sia devoluta al	
	fondo di riserva legale.	
	Inoltre l'assemblea potrà destinare gli utili, ferme restando	
	le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori. La Cooperativa	
	potrà utilizzare tali riserve disponibili per distribuire di-	
	videndi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	TITOLO VIII - ORGANI SOCIALI	
	Articolo 24	
	Sono organi della società:	
	a) L'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Presidente;	
	d) il Collegio dei Sindaci, se previsto dalla legge o delibe-	
	rato dall'assemblea dei soci;	
	e) il Revisore legale, se previsto dalla legge o deliberato	
	dall'assemblea dei soci.	
	TITOLO IX - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Articolo 25 - Assemblea dei soci	

	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata anche	
	in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito della	
	Regione Liguria, mediante avviso contenente l'Ordine del Gior-	
	no, il luogo e la data della prima e della seconda convocazio-	
	ne, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo	
	la prima, da trasmettersi ai soci mediante lettera raccomanda-	
	ta anche a mano o comunicazione via fax o posta elettronica	
	trasmessa ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, pur-	
	ché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei	
	medesimi, il numero del fax ricevente o l'indirizzo di posta	
	elettronica.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assem-	
	blea si reputa validamente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli am-	
	ministratori e tutti i Sindaci effettivi, qualora nominati,	
	siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga	
	alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.	
	L'Organo Amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	
	a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualun-	
	que altra forma di pubblicità diretta a diffondere tra i soci	
	l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	L'assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo uti-	
	le, anche il bilancio preventivo;	

	2. procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3. determina la misura dei gettoni di presenza da corrisponde-	
	re agli Amministratori per la loro attività collegiale o il	
	loro compenso complessivo e il compenso annuale dei Sindaci e	
	del Revisore;	
	4. approva i Regolamenti previsti dallo Statuto con le maggio-	
	ranze previste per le assemblee straordinarie ove previste;	
	5. delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei	
	Sindaci e del Revisore;	
	6. delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta	
	dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7 (sette) dello	
	Statuto;	
	7. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 19 (diciannove) del presente Statuto;	
	8. delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con	
	le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei so-	
	ci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in	
	presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma	
	di mobilità;	
	9. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presen-	
	te Statuto e sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	Essa, come sopra detto, ha luogo almeno una volta all'anno en-	
	tro i 120 (centoventi) o 180 (centottanta) giorni successivi	
	alla chiusura dell'esercizio sociale ed, eventualmente, entro	

	il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventi-	
	vo.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario e quando ne sia fatta ri-	
	chiesta per iscritto, con indicazione della materia da tratta-	
	re, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20	
	(venti) giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea è straordinaria quando così definita da disposi-	
	zioni di legge, e comunque quando si riunisce per deliberare	
	sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto,	
	sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato	
	della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori	
	nonché sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi del	
	presente statuto.	
	Le proposte di cui ai commi precedenti e il bilancio devono	
	essere illustrati dagli Amministratori nel modo più semplice,	
	ai soci che ne facciano richiesta negli 8 (otto) giorni ante-	
	cedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterne.	
	Articolo 26 - Quorum e Maggioranze	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in	
	seconda convocazione, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentanti la metà più uno dei soci aventi di-	
	ritto al voto e delibera validamente su tutti gli oggetti po-	
	sti all'ordine del giorno con il voto favorevole della maggio-	

	ranza dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di vo-	
	to, salvo che sullo scioglimento e/o messa in liquidazione	
	della Società, per cui occorrerà il voto favorevole dei tre	
	quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.	
	Articolo 27 - Modalità di voto	
	Per le votazioni si procederà normalmente con sistema dell'al-	
	zata di mano e per divisione, salvo diverso sistema meglio vi-	
	sto dal Presidente dell'assemblea, ma comunque sempre in forma	
	palese.	
	Articolo 28 - Diritto a partecipare all'assemblea e deleghe	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultano i-	
	scritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e che	
	siano in regola con i versamenti.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle a-	
	zioni possedute.	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono in-	
	tervenire in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresenta-	
	re, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente	
	diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite	
	più di 3 (tre) deleghe.	
	I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e	
	nei limiti di cui all'art. 2372 cod. civ..	
	Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle assem-	
	blee e conservate fra gli atti sociali.	
	Articolo 29 - Presidenza dell'assemblea	

	L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è pre-	
	sieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in	
	sua mancanza dal Vice-Presidente o in mancanza di questi dal	
	Consigliere più anziano presente. In assenza dell'intero Con-	
	siglio di Amministrazione, la Presidenza sarà assunta da un	
	socio eletto dall'assemblea stessa.	
	L'assemblea nomina un segretario e quando occorreranno due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'assemblea e dal segretario.	
	Articolo 30 - Assemblee separate	
	Ai sensi dell'articolo 2540 cod. civ., la Cooperativa può i-	
	stituire assemblee separate.	
	Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate	
	nei modi e nei termini previsti per l'assemblea generale. Il	
	termine di preavviso deve essere rispettato per la prima as-	
	semblea separata.	
	Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conse-	
	guentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee	
	separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in sezio-	
	ni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi	
	secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create	
	anche in zone prive delle strutture suddette, quando per nume-	
	ro dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno	
	per gli organi della Cooperativa.	

	Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea ge-	
	nerale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee	
	separate.	
	Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano og-	
	getto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assem-	
	blea generale, in conformità con i criteri stabiliti da appo-	
	sito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve	
	essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle mino-	
	ranze espresse dalle assemblee separate.	
	Tutti i delegati devono essere soci.	
	Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato	
	all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.	
	Articolo 31 - Decisioni dei soci mediante	
	consultazione scritta	
	Ai sensi dell'art. 2538 ultimo comma cod. civ., il Consiglio	
	di Amministrazione può stabilire che il voto sia espresso per	
	corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve	
	essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per	
	esteso la deliberazione proposta. I soci devono trasmettere a	
	mezzo di raccomandata A/R alla Cooperativa la propria dichia-	
	razione di voto scritta in calce al documento di convocazione.	
	La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'as-	
	semblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si	
	computino né ai fini della regolare costituzione dell'assem-	
	blea né ai fini del calcolo delle maggioranze.	

	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	TITOLO X - L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'	
	Articolo 32 - Organo di Amministrazione	
	L'Organo Amministrativo è costituito da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di	
	Consiglieri compreso tra tre e sette. I Consiglieri possono	
	essere eletti solo fra soggetti soci, purché la maggioranza	
	degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero	
	tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridi-	
	che. Viene fatta salva la nomina dei Consiglieri da parte dei	
	soci finanziatori.	
	Gli Amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti	
	alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse	
	che ciascuna categoria ha nell'attività sociale ed in confor-	
	mità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposi-	
	to regolamento elettorale.	
	Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre anni	
	ed i suoi componenti sono rieleggibili.	
	I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli Amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di	
	amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano	
	formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Con-	
	siglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di	

	tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di	
	amministratore.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale	
	ove presente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi	
	membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a	
	carattere continuativo in favore della Società.	
	Il Consiglio elegge il Presidente e il Vice-Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incari-	
	chi a singoli Amministratori o a un Comitato Esecutivo, dele-	
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-	
	miti e le modalità di esercizio della delega. Non possono es-	
	sere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'art. 2381 comma 4 cod. civ. nonché i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano	
	la remunerazione della prestazione mutualistica ed il ristor-	
	no.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire anche a ter-	
	zi, tramite procura speciale, lo svolgimento di particolari	
	incarichi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato tutte le volte che	
	vi sia materia su cui deliberare, dal Presidente, da almeno	
	due Consiglieri e dal Collegio Sindacale, qualora sia stato	
	nominato dall'assemblea.	

	Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli	
	Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	degli Amministratori incaricati.	
	Le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale il voto del	
	Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della So-	
	cietà, salvo quelli riservati alla decisione dei soci dalla	
	legge o dal presente Statuto.	
	Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al	
	Consiglio di Amministrazione:	
	1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	2. redigere i bilanci consuntivi e preventivi. Relazionare, in	
	occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito del-	
	la prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono in-	
	traprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545 octies cod. civ..	
	Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguar-	
	do all'ammissione di nuovi soci;	
	3. compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	4. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ineren-	

	ti all'attività sociale;	
	5. il concorso ad aste, licitazioni private, la richiesta di	
	finanziamenti ordinari e agevolati ad Enti Pubblici e Privati,	
	l'accettazione di donazioni e sovvenzioni da scontare, quie-	
	tanzare crediti ed effetti cambiari; concedere avvalli cambia-	
	ri, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia	
	forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci e agli	
	Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre co-	
	operative;	
	6. creare iniziative sociali, culturali, professionali sia co-	
	stituendo apposite sezioni, sia con partecipazioni ad organi-	
	smi ed Enti idonei; aprire filiali e/o succursali della Coope-	
	rativa;	
	7. acquistare o assumere in affitto o in altre forme di ge-	
	stione terreni di Enti Pubblici, morali o privati con partico-	
	lare riferimento alle terre incolte da condurre in forma asso-	
	ciata o da destinare ad attività agricola o connessa alla fo-	
	restazione;	
	8. deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 4	
	(quattro);	
	9. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la fa-	
	coltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazio-	
	ne;	
	10. assumere e licenziare il personale della Società, fissan-	
	done le mansioni e le retribuzioni;	

	11. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 cod. civ..	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli ri-	
	masti in carica decadono e devono convocare senza indugio	
	l'assemblea, affinché essa provveda a nominare un nuovo Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	In caso di sopravvenuta mancanza dell'intero Consiglio di Am-	
	ministrazione, la convocazione tempestiva dell'assemblea dovrà	
	essere effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale, se	
	nominato. In caso di assenza del Collegio Sindacale, il Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione dimissionario dovrà	
	convocare immediatamente l'assemblea dei soci per la nomina di	
	un nuovo Organo Amministrativo. In caso di sopravvenuta man-	
	canza dell'intero Organo Amministrativo, lo stesso rimarrà co-	
	munque in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla no-	
	mina del nuovo organo.	
	Articolo 33 - Presidente	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza e la firma sociale.	
	Esso è perciò autorizzato a sottoscrivere convenzioni, accor-	
	di, contratti con Enti Pubblici e/o Privati, a riscuotere, da	
	Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni na-	

	tura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberato-	
	rie. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procura-	
	tori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davan-	
	ti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte,	
	al Vice-Presidente o a un membro del Consiglio.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di	
	lui mansioni spettano al Vice-Presidente.	
	Il Presidente potrà conferire speciali procure per singoli at-	
	ti o categorie di atti ad impiegati della Società o a terzi.	
	Articolo 34 - Direttore Generale	
	Quando ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, è	
	nominato il Direttore Generale dal Consiglio stesso e scelto	
	tra soggetti in possesso di adeguati titoli e specifica pro-	
	fessionalità. Il Consiglio di Amministrazione ne fissa la du-	
	rata e il compenso.	
	La carica si conclude allo scadere del mandato del Consiglio	
	che ha nominato il Direttore Generale.	
	Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabili-	
	tà e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di incon-	
	feribilità ed incompatibilità come definiti dalla normativa	
	vigente.	
	Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma compor-	

	ta la decadenza dall'incarico.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso da	
	parte del Direttore Generale dei suddetti requisiti, nonché	
	l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa	
	vigente.	
	Il Direttore Generale:	
	a) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;	
	b) è a capo del personale, cura la formazione dello stesso,	
	dirige i servizi e gli uffici, procede, sulla base delle linee	
	di indirizzo dettate dal Consiglio di Amministrazione, all'as-	
	sunzione o licenziamento del personale;	
	c) attiva gli strumenti di controllo di gestione atti a veri-	
	ficare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative ivi	
	comprese quelle date in "outsourcing";	
	d) è incaricato di dare esecuzione alle delibere del Consiglio	
	di Amministrazione e di fornire il necessario supporto agli	
	altri organi collegiali. Coordina le attività dirette al con-	
	seguimento dei risultati e degli obiettivi sulla base degli	
	indirizzi fissati con determinazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Articolo 35 - Consiglio di Direzione	
	Il Consiglio di Amministrazione, al fine di organizzare le at-	
	tività della Cooperativa, può avvalersi di un Consiglio di Di-	
	rezione costituito su iniziativa del Consiglio di Amministra-	
	zione.	

	Il Consiglio di Direzione si scioglie allo scadere del Consi-	
	glio di Amministrazione o, anticipatamente, su delibera del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Direzione ha il compito di definire le modali-	
	tà operative idonee ad eseguire gli indirizzi dettati dal Con-	
	siglio di Amministrazione. Delibera a maggioranza degli aventi	
	diritto presenti anche attraverso delega.	
	Fanno parte del Consiglio di Direzione il Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione, i responsabili di area, il Diretto-	
	re Generale (se presente) e un numero di soci nominati dal	
	Consiglio di Amministrazione fino ad un massimo di quattro.	
	TITOLO XI - I CONTROLLI	
	Articolo 36 - Il Collegio Sindacale	
	Ove si verificchino i presupposti di legge di cui all'art. 2543	
	comma 1 cod. civ., la Cooperativa procede alla nomina del Col-	
	legio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due sup-	
	plenti eletti dall'assemblea.	
	Il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti	
	nel registro previsto per legge.	
	L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.	
	I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nomi-	

	nati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condi-	
	zioni previste dall'art. 2399 cod. civ..	
	I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con Decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un Sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I Sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrati-	
	vo, nei successivi 30 (trenta) giorni. I nuovi nominati scado-	
	no insieme con quelli in carica.	
	Articolo 37 - Compiti del Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della leg-	
	ge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'asset-	
	to organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla	
	Società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli Amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'anda-	
	mento delle operazioni sociali o su determinati affari. Posso-	
	no scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle	
	società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e	
	controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	

	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i Sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	
	siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399 cod. civ.. L'Organo Amministrativo può, tuttavia, rifiu-	
	tare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sindaci l'accesso ad	
	informazioni riservate.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai	
	sensi degli articoli 2409-bis e seguenti cod. civ..	
	I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussi-	
	stenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del	
	Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	Il Sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verba-	
	le i motivi del proprio dissenso.	
	I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Co-	
	mitato Esecutivo, se nominato.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta)	

giorni.	
Articolo 38 - Revisore legale dei conti	
Se obbligatorio per legge o deliberato dall'assemblea dei so-	
ci, il controllo contabile è esercitato da un Revisore legale	
dei conti ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti cod.	
civ.. La funzione di revisione può essere attribuita al Colle-	
gio Sindacale se esistente.	
TITOLO XII - ARBITRATO	
Articolo 39 - Clausola compromissoria	
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra	
i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponi-	
bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nel-	
le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pub-	
blico ministero, dovrà essere risolta da uno o più arbitri no-	
minati dal Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti del luogo	
ove ha sede la Cooperativa, che dovrà provvedere alla nomina	
entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte	
più diligente. Nel caso ciò non avvenga nel termine previsto,	
la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presi-	
dente del Tribunale del luogo ove ha sede la Cooperativa.	
In caso di più arbitri, la sede del collegio arbitrale sarà	
presso il domicilio del Presidente del Collegio, che sarà e-	
letto dagli arbitri stessi.	
L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla no-	
mina.	

	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovve-	
	ro quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	Lgs. 17 gennaio 2003 N. 5 e s.m.i..	
	TITOLO XIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 40 - Nomina del liquidatore	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà	
	procedere alla nomina di un Liquidatore, scegliendolo anche	
	fra i soci, stabilendone i poteri.	
	Articolo 41 - Devoluzione del patrimonio	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 Legge N. 59/1992.	

	TITOLO XIV - DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 42 - Regolamenti interni	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Am-	
	ministrativo potrà elaborare Regolamenti Interni, sottoponen-	
	doli all'approvazione dei soci riuniti in assemblea che deli-	
	bera con la maggioranza prevista per le assemblee straordina-	
	rie.	
	Con gli stessi Regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei comitati tecnici.	
	Articolo 43 - Rinvio alle leggi vigenti	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le	
	norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Coo-	
	perazione a mutualità prevalente.	
	Articolo 44 - Inderogabilità delle clausole mutualistiche	
	Le clausole mutualistiche contenute nel presente Statuto rela-	
	tive alla remunerazione del capitale, alle riserve indivisibi-	
	li, alla devoluzione del patrimonio residuo e di una quota de-	
	gli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono di fat-	
	to essere osservate.	
	F.to: Francesca Ricci	
	" Marinella Gloria Casarino Notaio (Sigillo del Notaio)	